



REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

RAPPORTO AMBIENTALE

ADOTTATO Delibera di C.C. N. 10173/1 del 17/01/2013
APPROVATO Delibera di C.C. N. 95065/97 del 01/08/2014
PUBBLICATO BUR N. 267 del 27/08/2014

Elaborazione:

Sindaco
Assessore Ambiente
Segretario Generale

Fabrizio Matteucci
Guido Guerrieri
Dott. Paolo Neri

Capo Area
Responsabile Procedimento
Servizio Ambiente ed Energia

Dott.ssa Paola Bissi
Arch. Francesca Proni
Dott.ssa Angela Vistoli

INDICE**1. PREMESSA**

- 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2. SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2. CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO CAPANNI**3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE****4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE
DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE
INTERESSATE****5. PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI****6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

- 6.1. DIRETTIVE COMUNITARIE, CONVENZIONE DI RAMSAR, PIANI
TERRITORIALI DEL PARCO
- 6.2. NORMATIVE DI SETTORE
- 6.3. PSC, POC, RUE

**7. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE E MISURE DI
MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE**

- 7.1. BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA
- 7.2. POPOLAZIONE, SALUTE UMANA
- 7.3. SUOLO, ACQUA, ARIA
- 7.4. BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO E
ARCHEOLOGICO, PAESAGGIO

8. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE.**9. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Giugno 2014

1. PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La **VAS** (Valutazione Ambientale Strategica), prevista dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, è un processo valutativo adottato in itinere nella elaborazione di piani e programmi che tiene conto degli aspetti ambientali, economici e sociali nella formazione delle scelte e delle politiche.

La Regione Emilia-Romagna con la L.R. 20/2000 aveva anticipato la VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale), quale forma di VAS applicata alla pianificazione del territorio.

Successivamente la Direttiva 42/2001/CE ed il D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs.n°4 del 16 gennaio 2008, hanno disciplinato la VAS su Piani e programmi definendo una procedura che prevede, analogamente alla VIA, la pubblicazione del rapporto ambientale e la espressione di parere esplicito da parte di una "autorità competente", individuata nel caso specifico del Regolamento Comunale dei Capanni da Caccia e da Pesca, nella Provincia di Ravenna.

Le procedure della VAS sono state poi definite con due circolari della Regione Emilia Romagna rispettivamente del 2008 e del 2009, dalla L.R. 9/2008, dalla Delibera 1392/2008 e da altre normative di modifica della L.R. 20/2000.

Il **Regolamento Capanni da Caccia e da Pesca** oggetto della presente valutazione, interviene su un settore molto particolare e circoscritto, sia come aree territorialmente interessate sia come tipologia di intervento, ma riguarda aree soggette a vincoli di natura ambientale e paesaggistica nonché aree SIC e ZPS.

I capanni infatti si collocano nei tratti terminali dei principali corsi d'acqua (Reno, Dx Reno, Lamone, Fiumi Uniti, Bevano, Savio), su alcune difese foranee (Dx Reno, Lamone, Candiano) e nelle zone umide Pialassa Baiona e Pialassa Piombone.

Va d'altra parte ricordato che l'oggetto della valutazione è la revisione del precedente regolamento al fine di aggiornarlo alle normative ed alle esigenze tecniche sopravvenute e che i capanni sono nella quasi totalità esistenti ormai da tempo, alcuni anche antecedenti al precedente regolamento ed ai vincoli ambientali introdotti, legati alla tradizione locale e caratterizzanti il paesaggio della fascia costiera ravennate. Non si tratta dunque di prevedere nuove strutture in ambiti naturali ma di disciplinare al meglio le strutture esistenti e regolarmente autorizzate

Dal punto di vista procedurale il Regolamento Capanni da Caccia e da Pesca è da considerarsi realizzato in riferimento a quanto previsto dall'art. III.7 c2 e art. III.8 c3 del **RUE** 5.1:

Art. III.7 *Reticolo Idrografico*

1. Il *Reticolo idrografico* è costituito dalla rete dei corsi d'acqua identificata nelle tavole RUE 2 e nelle tavole gestionali G1.1 e G1.2.

2. Oltre alle attività di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino (STB Reno e fiumi Romagnoli) è ammessa la manutenzione dei sentieri e percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi, la *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, nonché gli interventi definiti dallo specifico regolamento dei capanni del Comune di Ravenna e/o di eventuali Piani di Recupero previsti dalla pianificazione comunale di settore.

3. Non è consentito il tombamento o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità.

4. Ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.

5. I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n.3939.

Art. III.8 Zone Umide

1. Le *Zone umide* comprendono le zone naturali, o di origine artificiale ma naturalizzate da tempo, di dimensione ampia e con caratteristica di zona umida ad acqua dolce o salmastra, di rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico; per esse il RUE prevede il mantenimento di tali caratteristiche.

2. In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui al c1 i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Ripristino Ambientale – Naturalistico (RAN)*
- *Restauro Ambientale (REA)*
- *Mitigazione d'Impatto Ambientale (MIA)*
- **MO** e **MS** della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti sulle sommità arginali (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione)
- **MO** e **MS** delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici
- **MO** e **MS** dei canali e dei canali sublagunari.

E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendessero necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.

3. Per gli edifici esistenti ricadenti in *Zone umide* sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Miglioramento Bio-Energetico (MBE)*:
- **MO** e **MS**, gli interventi di *Restauro Scientifico (RS)*, di *Restauro e Risanamento Conservativo (RRC)*, di *Ripristino Tipologico (RT)* dei fabbricati esistenti e di *Ampliamento (NCA)* per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario;
- **MO** e **MS** dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, realizzata nel rispetto dalla disciplina del Regolamento dei Capanni del Comune di Ravenna, finalizzate al recupero delle tradizionali tecniche costruttive, con materiali naturali tradizionali e nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'intorno e/o di interventi definiti da eventuali Piani di Recupero previsti dalla pianificazione comunale di settore.

quindi verrà approvato secondo le procedure previste per il RUE dall'art. 33 della L.R. 20/2000 Inoltre, considerato che le aree territorialmente interessate ricadono anche all'interno di zone SIC-ZPS la VAS viene integrata con la Valutazione di Incidenza.

1.2 SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono definite dall'all.VI del D.lgs. 152/2006 e sono di seguito riassunte:

- a) contenuti e obiettivi principali del Regolamento Capanni e rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) descrizione dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come SIC o ZPS;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Regolamento Capanni, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente:

- biodiversità, la flora e la fauna
- la popolazione, la salute umana, ,
- il suolo, l'acqua, l'aria,
- i fattori climatici,
- i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

La prima fase del rapporto ambientale riguarda dunque l'**analisi** del territorio allo scopo di individuarne le criticità e le opportunità di valorizzazione e miglioramento, seguita dalla verifica della rispondenza delle azioni e delle normative:

- agli obiettivi di sostenibilità posti a livelli sovraordinati,
- agli obiettivi fissati dalla VAS del PSC comunale, per quanto pertinenti a I Regolamento, (matrice a doppia entrata che incrocia gli obiettivi di sostenibilità ambientale con le principali azioni o politiche del piano);

La seconda fase riguarda invece la **valutazione** vera e propria del Regolamento Capanni, mediante la verifica dei possibili impatti sull'ambiente e delle eventuali misure di mitigazione/compensazione. Questa fase comprende anche la Valutazione di incidenza.

Infine viene definito il programma di **monitoraggio** per seguire l'attuazione e gli effetti del Regolamento Capanni.

2. CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO CAPANNI

I capanni da caccia e da pesca sono presenti nel territorio ravennate da tempi ormai remoti, spesso antecedenti l'introduzione delle normative edilizie urbanistiche e di tutela paesaggistica.

Nel dopoguerra ed ancor più negli anni '60 la progressiva riduzione delle zone umide e boscate a favore dell'agricoltura, dell'industria e delle urbanizzazioni ed il contestuale aumento della popolazione hanno prodotto un aumento della pressione antropica sulle residue zone naturali, che si è manifestato anche con l'aumento del numero di capanni. Più recentemente si è verificato un progressivo degrado di queste strutture, spesso realizzate con materiali incongrui, compreso il cemento-amianto, dannosi per l'ambiente e per la salute e certamente di impatto negativo per il paesaggio. Oltre ai capanni per la pesca e per la caccia veri e propri sono stati realizzati, soprattutto nelle pialasse, pontili e ricoveri per le piccole imbarcazioni e manufatti di varia forma e dimensione.

La materia è attualmente disciplinata da un regolamento adottato nel 1987 ed approvato nel 1991, che già ne sostituiva uno precedente, elaborato quale strumento di attuazione del PRG comunale approvato nel 1985.

Il Regolamento disciplina l'ubicazione, il dimensionamento e le modalità costruttive di capanni, cavane e pontili.

Sono però trascorsi oltre 20 anni durante i quali è stato istituito il Parco Regionale del Delta del Po, la rete Natura 2000, sono state modificate le norme in materia di pesca, caccia e raccolta molluschi, si sono modificate sia le modalità di utilizzo delle zone naturali sia le strategie di tutela e valorizzazione dei siti.

Lo stesso PSC elaborato dal Comune di Ravenna pone obiettivi di tutela degli ambiti naturalistici e di riqualificazione paesaggistica tanto che la struttura del Piano si articola in quattro Spazi, fra i quali lo "Spazio Naturalistico" e tre sistemi, fra cui il "Sistema paesaggistico-ambientale" che individua gli elementi della rete ecologica, le Aree di riqualificazione ambientale (ARA) e le Aree di valorizzazione naturalistica (AVN). Fra le azioni previste dal PSC per raggiungere gli obiettivi di tutela dello Spazio naturalistico ed in particolare delle zone umide è inoltre prevista la elaborazione e "...attuazione di un Piano di Recupero per i capanni e per tutte le attrezzature presenti, legate alle attività di caccia, pesca e visita turistica quali pontili, cavane, ecc."

Si rende pertanto necessaria la revisione del vigente regolamento con lo scopo principale di ridurre gli impatti ambientali negativi, di riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza sia da un punto di vista degli standard di minima sicurezza che da un punto di vista igienico sanitario, ponendosi un obiettivo a breve periodo di risanamento dei capanni e delle aree di pertinenza e la sostituzione dei materiali incongrui e nocivi (in particolare plastica e eternit) e uno a più a lungo periodo che prevede l'adeguamento complessivo anche dimensionale là dove necessario.

Parallelamente si vuole dare una risposta corretta e ambientalmente compatibile alle esigenze che negli anni si sono manifestate, relative alle attività di pesca, alla necessità di ricovero delle imbarcazioni ed alla fruizione di tipo didattico-turistica. Occorre inoltre adeguarlo alle varie normative e direttive ad oggi in vigore.

Riqualificazione

L'obiettivo principale è quello della riqualificazione ambientale delle zone che ospitano i capanni, eliminando le condizioni di degrado. Tale obiettivo si presenta particolarmente delicato per le zone delle pialasse Baiona e Piombone, che sono oggetto di specifici vincoli naturalistici.

Si è pertanto ritenuto di introdurre Piani di Recupero (PdR) di iniziativa pubblica per le zone umide della Pialassa Baiona e Piomboni, perimetrati nell'Allegato 1, i quali non prevederanno postazioni aggiuntive come peraltro prescritto dalle normative sovraordinate. Insieme ai PdR di iniziativa pubblica sono stati introdotti anche quelli di iniziativa privata lungo le aste dei fiumi e dei canali, per favorire soluzioni omogenee a organiche per singoli ambiti territoriali.

Resta tuttavia necessario intervenire in tempi rapidi per rimuovere condizioni di potenziale rischio prodotte dalla presenza di materiali nocivi, pericolosi o dannosi per la sicurezza dell'uomo presenti in quantità notevole e utilizzati in passato come "materiali da costruzione" per i capanni, soprattutto

nelle pialasse. Si è pertanto introdotta la possibilità di attuare interventi di risanamento e riqualificazione anche se eccedenti la manutenzione ordinaria (MO), senza l'obbligo di adeguamento dimensionale, conservando quindi la dimensione e la distribuzione interna del capanno attuale, purché realizzati entro 3 anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo presentato entro il primo anno di validità del regolamento.

Si è inoltre rivista la normativa dei ricoveri per le barche, detti cavane, nella pialassa Baiona, attualmente previsti soltanto in numero di una per ogni capanno, da realizzarsi in prossimità dello stesso. In realtà in questo comparto esistono esigenze di ricovero barca per pescatori di professione che esercitano la loro attività in valle ma che non hanno il capanno, per chi esercita la caccia da appostamento fisso ma non ha il capanno ed infine per chi ha un capanno raggiungibile soltanto con imbarcazione.

A ciò si deve aggiungere la possibilità di rendere accessibile anche la visita del sito con imbarcazioni, a fini didattici e turistici, come ad esempio per l'isola degli Spinaroni (importante testimonianza della nostra storia, luogo importante per l'aggregazione partigiana durante la Resistenza quale sede del distaccamento Terzo Lori.), individuando appositi pontili di attracco-imbarco.

Sono state pertanto individuate delle micro zone, distribuite lungo il perimetro della pialssa Baiona, dove poter realizzare, secondo le modalità definite dal regolamento stesso, dette strutture.

Aggiornamento normativo

Dal punto di vista normativo sono stati innanzi tutto recepiti gli indirizzi del Parco del delta del Po di cui alla Delibera di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po "Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO" (n. 2/414 del 10/02/1999) con particolare riferimento alle norme di carattere dimensionale e igienico sanitario.

Sono poi stati aggiornati tutti i riferimenti legislativi relativi alla disciplina sulla pesca e sulla caccia. Integrando e demandando, là dove necessario, a leggi e regolamenti regionali relativi a disposizioni in materia ambientale e a tutela e sviluppo della fauna ittica e non, di seguito riportate:

L.R. n° 11 22/02/1993 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna."

L.R. n° 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."

R.R. n° 29 16/08/1993 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di pesca della specie ittiche nella acque interne dell' Emilia Romagna."

D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 e s.m. allegato A "Pesca ricreativa nelle aree classificate di zona A con l'uso del bilancione fisso"

L.R. n° 7 14/04/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali."

L.R. n° 8 15/02/2004 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

D.G.R. n° 687 23/05/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008

L.R. n° 24 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"

L'aggiornamento normativo ha riguardato anche la cartografia, in quanto con la D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 la Provincia ha stabilito "il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati". A tale scopo ha classificato le zone omogenee A dei vari fiumi, stabilendone i limiti ed eliminando le precedenti sottozone (A1, A2, A3, A4).

Quindi le tavole cartografiche che accompagnano il regolamento sono state semplificate eliminando le precedenti sottozone così come sono state eliminate anche dalla normativa le limitazioni ad esse legate.

3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

La situazione attuale evidenzia una tendenza al degrado dei manufatti presenti ed anche alla loro realizzazione in forma "spontanea", e spesso incongrua con il contesto di rilievo ambientale in cui si collocano o dannosa dal punto di vista igienico-sanitario.

Le attività esercitate di caccia e pesca (dilettantistica e di professione) nonché la fruizione turistico-didattica non trovano sempre adeguata risposta a livello regolamentare per cui la mancanza o l'inadeguatezza della specifica disciplina potrebbe favorire la realizzazione spontanea di nuove piccole strutture che seppur modeste possono essere in contrasto con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione dei siti posti dalle norme sovraordinate.

4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE

Il territorio del Comune di Ravenna è costituito per circa il 70% da zone agricole, per circa il 18% da zone naturali e per la restante parte da aree urbanizzate e infrastrutture. Di seguito si riportano le estensioni relative ai principali utilizzi del suolo.

		Unità di misura	
Uso del suolo	Tessuto urbano (edilizia residenziale, Verde Urbano, aree sportive e ricettive)	Ha	41.768.330
	Aree produttive	Ha	24.545.814
	Reti di comunicazione stradali e ferroviarie	Ha	12.000.818
	Aree non urbanizzate (Territori agricoli, Territori boscati e ambienti seminaturali, Zone umide, Corpi idrici)	Ha	603.604.533

La seguente tabella esprime in sintesi le principali caratteristiche e dimensioni delle aree naturali.

		Unità di misura	
Estensione aree protette	Superficie totale	Ha	19.002
	% aree protette rispetto alla superficie comunale	%	29
N° ed estensione aree protette per tipologia	Zone Ramsar	Ha	5.634
	Riserve naturali dello Stato	Ha	1.024
	SIC e ZPS	Ha	11.292
	Parco regionale del Delta del Po	Ha	18.952
Superficie massima di naturale non frammentato		Ha	2.240
Specie di uccelli presenti stazione Ravenna nord		Numero	200
Specie di uccelli nidificanti		Numero	114
Specie di mammiferi presenti		Numero	32
Habitat di interesse comunitario presenti		Numero	20

I capanni da caccia e da pesca sono collocati nella fascia costiera, lungo i tratti terminali di fiumi e canali, in alcune zone umide e su alcune strutture di difesa foranea.

La costa ravennate è infatti interessata da 6 corsi d'acqua cui si aggiunge il portocanale Candiano, e da due importanti zone umide salmastre: le pialasse Baiona e Piombone. I corsi d'acqua, pensili e

spesso sbarrati da chiuse o traverse, risentono nel loro tratto finale della risalita di acque marine, così come le due pialasse sono in collegamento diretto con il mare attraverso il portocanale Candiano. Proprio la presenza di acqua salata rende queste zone interessanti per la pesca, mentre la presenza di ambiti ancora naturali abbastanza vasti con rilevanti presenze faunistiche ed in particolare avifaunistiche fanno di queste aree ed in particolare le pialasse, apprezzate zone di caccia.

L'inserimento di questi ambiti nel perimetro del Parco del Delta del Po, ne ha inoltre promosso la visibilità e l'interesse dal punto di vista turistico e didattico.

Gli elementi conoscitivi generali del territorio sono ampiamente rintracciabili nei documenti allegati alle VAS dei vari strumenti di pianificazione territoriale (PSC, POC e Piano dell'Arenile), nonché ai Piani di Stazione del Parco del delta del Po ricadenti nel territorio comunale, cui si rimanda:

- documenti di analisi allegati piano di stazione "Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna"
- documenti di analisi allegati piano di stazione "Pineta di Classe e Saline di Cervia"
- documenti allegati al quadro conoscitivo e Valsat del PSC
- documenti ed elaborati gestionali e VAS del POC

Gli elementi di maggiore rilievo e interesse sono dati ovviamente dai valori naturalistici e paesaggistici, sia per le aste fluviali che per le pialasse.

L'Amministrazione Comunale di Ravenna già da tempo ha introdotto nei propri strumenti di pianificazione norme di tutela delle aree naturali della fascia costiera, affiancando gli altri vincoli ambientali presenti su queste aree e di seguito elencati:

- decreti ministeriali istitutivi delle Riserve Naturali dello Stato, nelle zone di Foce Reno, Foce Bevano, Duna di Porto Corsini e Pinete di Ravenna (D.M. 13/07/1977 D.M. 13/07/1977 Costituzione di otto riserve naturali)
- Parco regionale del Delta del Po
- Siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
- Vincolo idrogeologico,
- Usi civici di pesca e di legnatico;

Per quanto riguarda il paesaggio si rileva come la fascia costiera sia oggetto del vincolo paesaggistico, sia ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 (fiumi e corsi d'acqua, territori costieri) sia come beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (art. 136 del Dlgs 42/2004) istituiti in tempi diversi dai relativi decreti:

- D.M. 21/05/1960 "Pineta di Marina Romea"
- D.M. 23/01/1967 "Pineta San Vitale"
- D.M. 05/01/1976 N.1 "Zona paesistica sud fra Savio e i Fiumi Uniti"
- D.M. 05/01/1976 N.3 "Zona paesistica nord Candiano foce Reno"
- D.G.R. n. 1677/2008 20/10/2008 "Notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo Sud"

Il Regolamento dei Capanni interessa anche il contesto sociale e gli usi tradizionalmente presenti, in particolare caccia e pesca.

L'attività venatoria viene esercitata in base al regolamento speciale del pre-parco nella pineta S.Vitale, con esclusione delle zone di rifugio, e nelle zone agricole limitrofe e nelle pialasse Baiona e Piombone. Nelle pialasse in particolare è esercitata da appostamento fisso (botte) da ottobre a fine gennaio, con limitazioni nel numero di giornate e nell'orario, e richiede la possibilità di accesso con imbarcazione sia in stagione di caccia sia nei periodi in cui non si esercita l'attività venatoria per la manutenzione degli appostamenti stessi.

La pesca viene esercitata sia nei corsi d'acqua sia nelle pialasse. Nelle pialasse ha origini molto antiche legate anche l'esercizio dell'uso civico di pesca. Ha subito una forte riduzione dopo la fase di industrializzazione del porto, che ha peggiorato la qualità delle acque del bacino. Il recupero qualitativo delle acque, avvenuto poi con gli interventi di depurazione, sia civile che industriale, ha

riportato l'interesse dei pescatori verso questo ambiente, e ha portato anche alla delimitazione nella pialassa Baiona di una zona idonea per la raccolta dei molluschi. Pertanto oltre ai pescatori dilettanti, che tipicamente pescano con bilancia o bilancione, ci sono anche i pescatori di professione che pescano e raccolgono i molluschi.

Più recentemente queste zone sono divenute meta turistico-didattica, anche con percorsi in canoa o altra imbarcazione. Il disegno del sistema complessivo di fruizione turistica è definito dai Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta del Po.

5. PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI

I capanni sono ubicati diffusamente lungo la fascia costiera, area territoriale delicata e per la quale si riportano i principali elementi di problematicità, già riscontrati dalle VAS del PSC e del POC.

Il problema principale è costituito dall'abbassamento del suolo, particolarmente marcato negli anni '70, che ha indotto e aggravato altri elementi di dissesto territoriale, quali il rischio esondazione, la difficoltà di drenaggio, fattori che hanno comportato la necessità di grandi investimenti per la realizzazione di adeguati sistemi di fognatura ed il ricorso all'uso di impianti idrovori, con conseguente consumo di energia, per consentire il deflusso delle acque piovane e delle acque reflue.

Anche se negli ultimi tempi sembrano emergere segnali di riduzione del fenomeno con una velocità di abbassamento che varia da $-1,00$ a $-15,00$ mm/anno (dati riferiti al periodo 1998-2002), la subsidenza è certamente una criticità primaria e costringe ad anteporre attenzioni specifiche a qualsiasi tipo di intervento. Le zone più subsidenti sono quelle costiere: soprattutto da Porto Corsini verso nord, e da Punta Marina verso sud, con i picchi massimi a Lido di Dante e Lido Adriano.

Relativamente ai problemi di drenaggio delle acque superficiali la zona che presenta le maggiori criticità è quella posta nell'intorno del fiume Bevano, mentre le zone nell'intorno del fiume Ronco e di Fiumi Uniti (zona di Porto Fuori e Lido di Dante) sono aree a moderata probabilità di esondazione.

Legata all'abbassamento del suolo è l'ingressione del cuneo salino.

L'altro elemento critico è dato dalla erosione costiera e dal rischio di ingressione marina, fenomeni prodotti da cause antropiche (irrigidimento della costa, estrazione di materiali dai corsi d'acqua) e aggravati dalla subsidenza.

Per quanto riguarda l'erosione costiera si registra una forte pressione da Casal Borsetti a foce Reno, nella zona di Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, ed infine nella zona di Lido di Classe e Lido di Savio. La costruzione di difese a mare risolve localmente il problema di impoverimento dell'arenile, causando al contempo un'accelerazione del fenomeno a carico delle restanti parti della costa.

Si è venuta così consolidando nel passato la tendenza a proteggere, senza soluzioni di continuità, tutte le parti di spiaggia in prossimità dei centri costieri, interessate quindi da uno uso balneare intenso. Quasi metà della costa è protetta da difese rigide (46,6%), mentre su circa 10 Km, pari al 27,7%, vengono effettuati ripascimenti.

L'insieme di questi fattori ha comportato effetti negativi sia per le strutture insediative presenti, sia per i sistemi agricoli e naturali.

Le aree oggetto del regolamento costituiscono peraltro aree di importanza strategica sia per l'avifauna acquatica e per le specie migratrici in particolare, sia per il mantenimento della diversità biologica e sono state designate tra le zone speciali di conservazione ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409 e inserite nel Parco regionale del Delta del Po oltre ad essere soggette a numerosi vincoli di tutela paesaggistica e naturalistica.

A questi problemi si aggiungono per le aree naturali problemi relativi alla disponibilità idrica dolce, utilizzata quasi totalmente per usi agricoli, industriali e acquedottistici ed il problema della qualità delle acque, gravate dagli scarichi urbani, agricoli e industriali.

In particolare il “fenomeno dell'eutrofia delle acque” causato dall'eccessivo apporto di nutrienti, comporta, soprattutto in Pialassa Baiona e Piomboni, fenomeni di abnorme sviluppo algale e conseguenti anossie, morie periodiche ed impoverimento delle biocenosi tipiche.

La “questione idrica” è inoltre aggravata dai sempre più frequenti periodi siccitosi, che accentuano la carenza idrica di acqua dolce e favoriscono la salinizzazione delle falde.

Il territorio comunale è attraversato dal tratto finale di cinque fiumi (Reno, Lamone, Fiumi Uniti Ronco e Montone, Bevano, Savio); ad essi si aggiungono il canale Destra Reno ed il canale Candiano.

Le acque superficiali sono classificate in condizioni di qualità “mediocre” (indice SECA). Ravenna risente sotto questo profilo della sua posizione costiera, a valle quindi di tutte le attività agricole, industriali etc. che interferiscono a monte con i fiumi e i canali. Lo stesso discorso vale, in generale, per la qualità delle acque marine in gran parte determinata dalla prossimità con la foce del Po.

Il territorio non recapita i propri scarichi idrici nei fiumi, mentre dai fiumi preleva la risorsa idrica per finalità acquedottistiche, industriali, agricole. A partire dagli anni '70 Ravenna ha smesso infatti di attingere acqua per uso potabile dalle falde, a causa dei problemi connessi alla subsidenza e all'ingressione marina.

Il sistema dell'acquedotto viene rifornito con acque superficiali che provengono dall'invaso di Ridracoli, dal Lamone, dal Reno e dal CER, che richiedono poi trattamenti di depurazione per essere portate alla potabilità. In situazioni di carenza di acqua ci si rivolge via via a fonti con qualità di partenza meno favorevole, che richiedono quindi trattamenti di potabilizzazione più spinti. Per l'irrigazione agricola nel comune si attinge principalmente da fiumi e canali, fino a ricorrere (onerosamente) alle acque del Canale Emiliano-Romagnolo.

Anche gli impianti industriali dell'area limitrofa alla città di Ravenna attingono acqua, tramite la canaletta ANIC, dal sistema del Lamone e del Reno, mentre le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche vengono derivate dal canale Candiano.

Inoltre, come già accennato sopra, i corsi d'acqua superficiali dovrebbero alimentare, portate permettendo, le zone umide che si trovano nella fascia costiera, e costituiscono le principali connessioni della rete ecologica rivestendo quindi anche una valenza di tipo naturalistico.

Il PSC in questo caso non comporta effetti diretti sulla qualità e quantità delle acque superficiali, ma l'uso e la tutela del territorio comunale risultano penalizzati dalla insoddisfacente qualità delle acque superficiali e dovrebbe essere sollecitata in questo settore l'azione di risanamento del Piano acque della Regione Emilia-Romagna.

Nei canali vengono invece recapitati gli scarichi idrici degli agglomerati urbani. Particolarmente delicato è il recapito al bacino del Canale Candiano, che comprende anche le pialasse Baiona e Piombone, aree di interesse naturalistico, dichiarate dal D.Lgs. 152/99 aree sensibili.

Per quanto riguarda infine il paesaggio si possono individuare due grandi comparti: le zone naturali e le zone rurali.

Le zone naturali presentano problemi di tipo paesaggistico nei punti di contatto con le aree limitrofe, in particolare le aree urbanizzate e le aree produttive, per cui sarebbe opportuno introdurre schermature vegetali che possono avere anche funzioni di riduzione del rumore e dell'inquinamento.

Le zone rurali meritano invece uno studio più approfondito e orientato alla ricostruzione del paesaggio rurale con i suoi aspetti tipici (filari, piantante, siepi e boschetti) e con il recupero del patrimonio edilizio. Anche nelle zone rurali dovranno essere individuate, tenendo conto anche dei percorsi esistenti o potenziali, visuali da tutelare e zone da schermare. Il PSC dedica pertanto al “Sistema paesaggistico-ambientale” una attenzione specifica.

La tematica del Regolamento capanni da Pesca e da Caccia si inserisce in questo ambito e coinvolge aspetti parziali della gestione delle zone naturali, ma di grande impatto sia per la visibilità che hanno, sia perché interessano aree naturalisticamente pregiate.

Le criticità della fascia costiera ravennate, come si evince da quanto sopra esposto, sono costituite oggi da tematiche particolari, riconducibili a cause locali legate all'uso e alla evoluzione del territorio,

quali eutrofizzazione e inquinamento delle acque, ma anche a cause legate a fenomeni di scala maggiore come la subsidenza, l'erosione costiera, l'ingressione salina fino ad arrivare a problemi di dimensione planetaria, come il cambiamento climatico e l'innalzamento del livello marino.

Rispetto ad alcuni di questi problemi il Regolamento Capanni assume provvedimenti diretti e attivi, mentre rispetto a tematiche quali subsidenza, erosione costiera ed ancor più innalzamento del livello marino, il Regolamento non può che tenere conto degli effetti che ne derivano, ma è del tutto evidente che gli interventi in questi settori vanno pianificati in altre sedi ed a scala territoriale diversa.

Gli elementi di criticità più pertinenti al Regolamento Capanni possono essere individuati come segue:

- **Fragilità degli ecosistemi e necessità di tutela di habitat e specie animali e vegetali;**

Gli ambiti territoriali oggetto del Regolamento capanni ospitano habitat, specie animali e specie vegetali tutelati dalle normative comunitarie e nazionali che richiedono di essere tutelati ed anche favoriti nel loro sviluppo; queste tematiche saranno oggetto della valutazione di incidenza. Situazione di particolare rilievo è quella delle pialasse Baiona e Piombone, per le quali gli interventi vengono demandati a Piani di Recupero che approfondiranno fra gli altri anche questi aspetti.

- **Problematiche di tipo sismico**

Si rimanda per questo aspetto alla normativa di settore ed al documento gestionale POC 61 "Indagine sismica" allegato al POC, le cui indicazioni dovranno essere tenute in considerazione in fase progettuale dei singoli interventi.

- **Problematiche di tipo idraulico**

Occorre garantire adeguate capacità di deflusso delle acque nei fiumi e canali e la stabilità delle arginature, controllare le erosioni arginali derivanti dal moto ondoso, tener conto delle variazioni del livello del medio mare dovute alle maree, sia nei corsi d'acqua sia nelle pialasse.

I tratti delle aste fluviali sono in genere costituite da fiumi pensili arginati, oggetto di periodici episodi di "piena" con portate spesso significative. Gli elementi di maggiore pericolosità con rischi di esondazione sono ormai limitati, tuttavia la presenza di strutture all'interno delle golene fluviali costituisce un potenziale intralcio al deflusso delle acque; tali strutture devono pertanto rispettare le prescrizioni poste dall'autorità di gestione del corso d'acqua e devono essere realizzati con tecniche costruttive tali da "resistere" ad eventi di piena.

Un altro aspetto è invece legato alla erosione degli argini nelle pialasse ad opera del moto ondoso per cui i piani di recupero previsti per questi ambiti dovranno valutare anche la possibilità di effettuare interventi di consolidamento e difesa di sponda, ove necessario, nelle prossimità dei capanni insediati.

- **Degrado del paesaggio;**

Le zone interessate dal Regolamento, pur relativamente ampie, sono inserite in un contesto fortemente antropizzato, dove il paesaggio è caratterizzato da una elevata presenza di insediamenti abitativi, infrastrutture, e con il profilo degli insediamenti industriali del porto che appare visibile da molti dei punti di osservazione all'interno delle aree naturali. I capanni, se correttamente costruiti, non costituiscono un aggravio del paesaggio ma al contrario possono essere letti come la testimonianza di un antico legame con questi luoghi. Purtroppo però va rilevato che in molti casi le strutture presenti sono state realizzate con scarsa attenzione all'inserimento nel contesto paesaggistico e con utilizzo di materiali e tipologie costruttive esteticamente incongrue.

6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

6.1 DIRETTIVE COMUNITARIE 92/43/CEE E 79/409/CEE, CONVENZIONE DI RAMSAR E PIANI TERRITORIALI DEL PARCO

Gli obiettivi di protezione a livello internazionale sono stabiliti in primo luogo dalle direttive comunitarie "Habitat" che individua le aree SIC (*Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3*) e "Uccelli", che individua i siti ZPS, (*Direttiva 79/409/CEE, attuata dall'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3*) recepite dallo Stato Italiano e dalla Regione Emilia Romagna con specifiche normative che stabiliscono procedure di verifica e autorizzative (vedi Valutazione di Incidenza) per piani e progetti che possono interferire con i siti individuati.

La Pialassa Baiona è inoltre tutelata dalla Convenzione di Ramsar, (tutela delle zone umide) ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Le aree ove sono localizzate le postazioni dei capanni e sulle quali si applica il Regolamento sono incluse nei seguenti siti SIC/ZPS:

- Valli di Comacchio IT 4060002 SIC ZPS
- Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio IT4060003 SIC ZPS
- Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini IT4070005 - SIC
- Pialassa Baiona, Risega e Pontazzo IT 4070004 SIC ZPS
- Pineta San Vitale Bassa del Dirottolo IT 4070003 SIC ZPS
- Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina IT4070006 SIC
- Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano - IT4070009 SIC ZPS
- Pineta di Classe IT 40710010 SIC ZPS

La Convenzione di Ramsar interessa invece la sola Pialassa Baiona.

I siti SIC o ZPS sopraelencati, così come le zone incluse nella Convenzione di Ramsar, sono in tutto o in parte compresi nel perimetro del Parco del delta del Po pertanto gli obiettivi di tutela posti da tali norme vengono esplicitati in primo luogo attraverso la normativa dei Piani di Stazione del Parco:

Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione (articolo presente nei tre piani di stazioni interessati)

1. Il Parco regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine "di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali". L'intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale.

2. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all'art. 24 della legge regionale 17.02.2005 n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Piano Territoriale della Stazione "Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna" (Piano di Stazione), che interessa un territorio interamente compreso nel Comune di Ravenna, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo

perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e precisando, mediante azzonamenti, norme, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Il Piano di Stazione assume le finalità di cui al comma 1, avendo come obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico-documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle "valli e pinete ravennati". Il Piano di Stazione attua, inoltre:

- le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 27/88;
- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall'art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3;
- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

In merito ai siti SIC ZPS la normativa dei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po prevede anche procedure autorizzative:

Art. 9 Procedure autorizzative

1. Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sulle Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria

Nel territorio del parco e dell'area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, l'Ente di Gestione, procede agli adempimenti relativi alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti che interessano le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, DPR 120/03, L.R. n°7 del 14 aprile 2004 e succ. modifiche e integrazioni. Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 11, laddove esistenti e regolarmente approvati.

I Piani di Stazione del Parco del Delta del Po che interessano il territorio sul quale il Regolamento ha efficacia sono i seguenti:

- Stazione Valli di Comacchio (fiume Reno)
- Stazione Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna (canale dx Reno, escluso Porto Corsini, il Lamone esclusi l'abitato di Casal Borsetti e foce Lamone, le pialasse Baiona e Piombone)
- Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia (Fiumi Uniti, Bevano e Savio esclusa la foce)

Il Regolamento Capanni è uno strumento di disciplina specifica del settore ed è stato elaborato in conformità agli obiettivi e indirizzi dei Piani di Stazione stessi.

Gli obiettivi di protezione ambientale diventano così obiettivi assunti dallo stesso Regolamento, che viene aggiornato proprio per favorire la riqualificazione delle strutture esistenti regolarmente autorizzate e per assicurarne la compatibilità con il contesto e con i più generali obiettivi di tutela ambientale.

Si riportano di seguito gli stralci normativi dei Piani di Stazione che fanno riferimento alla regolamentazione dei Capanni ed agli indirizzi da seguire.

La normativa dei Piani di Stazione, seppur specifica per ogni ambito territoriale, è strutturata in un articolato omogeneo, per cui in tutti i piani che interessano il territorio comunale, si trova l'art. 13 "Tutela e gestione della fauna selvatica", che recita:

"...Per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia, il Regolamento, fermo restando che il numero complessivo delle strutture presenti non può aumentare rispetto a quanto esistente alla data di approvazione del presente Piano, deve definire la densità massima ammissibile e precisare le modalità costruttive e manutentive delle strutture e le modalità di gestione delle aree di pertinenza.

Le aree in cui è ammissibile la realizzazione di nuovi capanni da pesca vengono identificate nelle rive dei corsi d'acqua classificati con acque di categoria A e ricadenti in aree contigue, ad eccezione dei tratti di corsi d'acqua che lambiscano o scorrano all'interno di aree boscate e dei corsi d'acqua di collegamento tra le zone umide e il mare".

Le norme forniscono inoltre indicazioni e prescrizioni puntuali sulle singole "zone" e "sottozone" nelle quali sono insediati capanni.

Dalle Norme di Attuazione della stazione Valli di Comacchio

ART. 25 ZONE DI PRE-PARCO

La sottozona PP.FLU è costituita dall'ambito del Fiume Reno ricompreso tra il limite esterno del piede degli argini principali.

Nelle medesime aree la pianificazione locale o sovracomunale, quella di settore e la programmazione dell'autorità idraulica competente opereranno per favorire e sostenere gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, ferma restando la possibilità di ristrutturazione e rilocalizzazione, qualora incompatibili con le caratteristiche idrauliche ed ambientali, di capanni ed altre attrezzature per la pesca. La ristrutturazione dovrà comunque rispettare le tipologie locali ed essere realizzata con materiali tradizionali.

Dalle Norme di Attuazione della stazione Pineta San Vitale e Pialassa Baiona

ART.27 AREE CONTIGUE

"Nelle aree contigue (PP) i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art.9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9;

sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.

*La sottozona **PP FLU** è costituita dal Fiume Lamone, esclusa la parte classificata come zone C e dai canali a sud della pineta San Vitale; il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce a *Phragmitetum vulgaris*, fermo restando che dovranno essere garantite:*

- le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;

- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;

- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali,
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della briglia di presa d'acqua per le zone umide e per usi acquedottistici;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per Punte Alberete, Valle Mandriole o per eventuali altri bacini allagati ripristinati nelle aree ad ovest dei suddetti siti, comunque sottoposta a parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PPFLU) sono vietati:

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca.
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

La sottozona **PP PSS**, ad elevata tutela naturalistica, comprende la Pialassa della Baiona, bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e da dossi e barene periodicamente inondati a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*. Importante la presenza verso nord di *Salicornietum venetae*. Sono presenti sul lato ovest alcune zone a minore salinità dove si sviluppano zone di canneto a *Phragmites australis* e idrofite sommerse (*Potametalia Koch 1926*) e la Pialassa del Piombone, bacino salmastro caratterizzato da ampie zone d'acqua con presenza di comunità di macrofite a dominanza di alghe verdi ordine Ulvales e pochi dossi e barene a *Juncetalia maritimi* e *Sarcocornetalia fruticosae*; La gestione degli habitat, compresi gli interventi di controllo della vegetazione e di regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate, mantenendo le caratteristiche salmastre del sito salvo le zone a ridosso della pineta ai fini di difesa dalla ingressione salina.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona PP PSS sono consentiti:

- gli interventi di gestione del sito quali manutenzione ordinaria e straordinaria e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica delle arginature, dei dossi e delle barene;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito compresi quelli di riordino dei capanni, anche attraverso strumenti quali Piani organici di riordino e/o di recupero da redigersi da parte dell'amministrazione comunale.
- gli interventi finalizzati all'ampliamento delle aree di sosta e nidificazione delle specie avifaunistiche ed in particolare Caradriformi;
- gli interventi finalizzati alla bonifica dei sedimenti,
- gli interventi di miglioramento del paesaggio ed in particolare piantumazione di essenze arboree autoctone di grandi dimensioni e integrate con il paesaggio (*Populus alba*, *Populus nigra*) lungo i confini sud e sud-est della Pialassa della Baiona a schermatura della zona industriale e delle lottizzazioni di Marina Romea.

- le attività di pesca sportiva e professionale e l'attività di raccolta molluschi, nel rispetto del regolamento comunale di uso civico di pesca, delle normative vigenti in materia di pesca e delle normative igienico sanitarie.

- la realizzazione di piccole strutture di servizio, quali pontili o "cavane" a supporto della attività di pesca professionale, nel rispetto del Regolamento Capanni del Comune di Ravenna;

- la manutenzione degli appostamenti fissi di caccia esistenti, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP PSS) sono vietati:

- la raccolta e l'asportazione di flora, fatte salvo le operazioni di manutenzione delle sponde arginali, da svolgersi, comunque, nei mesi da agosto a febbraio;

- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati salvo esigenze di servizio;

- l'accesso con imbarcazioni a motore superiore ai 10 cavalli fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dettate dal Comune di Ravenna per le attività di pesca professionale;

- le attività di itticoltura;

- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti, l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.

Il canale destra Reno è invece incluso nel comparto agricolo definito PP AGN. La norma in questo caso è rivolta alle attività agricole più che alla conservazione del corpo idrico.

Le sottozone **PP AGN**, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate.

Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;

- il diserbo con mezzi meccanici;

- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;

- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;

- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;

- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27.

Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Dalle Norme di Attuazione della stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia

ART. 27 AREE CONTIGUE

Le sottozone **PP.FLU** comprendono i Fiumi Uniti, il torrente Bevano nel tratto non compreso in zona di Parco, le cave dismesse all'interno delle anse del fiume Savio; in tali sottozone il Piano di Stazione persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a *Populus alba* e *Alnus glutinosa* (*Alnetalia glutinosae*) ed a *Phragmites australis* (*Phragmitetalia*; *Scirpetalia compacti*).

In tali sottozone, fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 9, sono, inoltre, vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli

artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;

- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio e per l'accesso ai capanni da pesca.

In tali sottozone, oltre a quanto specificato al comma 9, sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;

- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano di Stazione;

- le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, realizzata nel rispetto delle norme tecniche riportate nel Regolamento del Parco, finalizzate al recupero delle

tradizionali tecniche costruttive, con materiali naturali tradizionali e nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'intorno;

- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, comunque sottoposta a nulla osta dell'Ente di Gestione;

- gli interventi necessari alla realizzazione del Progetto di Intervento Particolareggiato previsto per le anse del fiume Savio al successivo art. 28 delle presenti Norme.

Art. 7 Piani Particolareggiati

1. Il presente Piano di Stazione individua un'area la cui attuazione è soggetta a Piano Particolareggiato (PP), da realizzarsi da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Per l'attuazione del PP si specificano i seguenti obiettivi e prestazioni:

PP-1) foce dei Fiumi Uniti. L'area è costituita dal tratto terminale e dalla foce estuariale dei Fiumi Uniti, compresi il cordone dunoso antistante e le bassure retrodunali ad esso retrostanti, caratterizzate da dune sabbiose con vegetazione a *Salsolo kali-Cakiletum maritimae* e da prati umidi con vegetazione a *Scirpetalia compacti*, *Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti* e *Juncetalia maritimi*. L'area è occupata da alcuni capanni da pesca abusivi ed è deteriorata dalla presenza di alcune piccole discariche abusive. Inoltre, il cordone dunoso e l'antistante spiaggia sono soggetti a fenomeni di erosione e necessitano di interventi di ripascimento. Il PP deve prevedere la riqualificazione ambientale dell'area, mediante sistemazione della situazione dei capanni da pesca, bonifica delle discariche abusive, consolidamento del cordone dunoso, eventuali utilizzi antropici non compromettenti lo stato di conservazione degli habitat protetti (dune sabbiose con vegetazione a *Salsolo kali-Cakiletum maritimae* e da prati umidi con vegetazione a *Scirpetalia compacti*, *Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti* e *Juncetalia maritimi*) il cui mantenimento e miglioramento costituiscono obiettivi del presente PP.

Gli obiettivi di tutela e valorizzazione espressi dai Piani di Stazione sono stati recepiti dal Regolamento:

- All'art. 2 (e tavole allegate) indica le zone ove possono essere installate/mantenute le strutture le quali corrispondono a quelle indicate dai piani di stazione;

- All'art. 6 definisce le tipologie ammissibili (dimensioni e materiali)

06.01 - La struttura e i tamponamenti dei nuovi capanni, ricadenti in zone A e B, di cui al presente Regolamento, dovranno essere realizzati in legno e/o legno riciclato/ricomposto non esotico e/o certificato FSC, ad esclusione: degli elementi galleggianti; delle opere di fondazione, e degli ancoraggi al terreno che dovranno essere realizzati con pali battuti in legno o secondo tecniche di ingegneria naturalistica, mentre la copertura potrà essere realizzata in legno e/o in canna palustre, eventualmente impermeabilizzati, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti, nonché le vigenti norme tecniche di costruzione, e di sicurezza idraulica, nonché e della normativa sismica ove quest'ultima trovi applicazione.

La copertura potrà essere protetta secondo le indicazioni della scheda materiali allegata.

Le rifiniture (comignoli e lattonerie) dovranno essere realizzate in rame al naturale, o ferro o lamiera metallica verniciati color antracite o ferro micaceo.

I sistemi di illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme anti inquinamento luminoso, dovranno essere indirizzati verso il capanno e non verso l'ambiente esterno ed essere utilizzati solo all'occorrenza. Le segnalazioni luminose previste, compatibilmente con la normativa riguardante la navigazione dovranno avere intensità moderata

- all'art. 7 introduce norme finalizzate a tutelare gli habitat naturali coerenti con indirizzi e prescrizioni dei piani di Stazione, fra cui

07.01 - E' vietato realizzare altre strutture non comprese nei punti 06.01 - 06.02 - 06.03 – 06.04 precedenti ancorché all'interno dell'area in concessione. In particolare è vietato realizzare manufatti ad uso ricovero automezzi e i ricoveri dei generatori di corrente.

07.02 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalle Autorità competenti in sede di apposito PdR; è altresì vietato realizzare o il permanere di qualsiasi tipo di recinzione.

07.07 - Per la realizzazione e riqualificazione dei capanni e relative attrezzature, così come ai fini del loro utilizzo è vietato::

- Modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.

- Abbattere alberi senza la prescritta autorizzazione di cui al punto 7 del vigente "Regolamento Comunale del Verde" e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone e comunque non riportate nell'allegato C del succitato Regolamento del Verde.

07.08 - Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua si impongono i seguenti divieti:

- divieto di allevare e/o detenere, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali domestici e da cortile, ad eccezione di quelli consentiti e previsti dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ravenna;

- divieto di realizzare nuovi posti di pesca, approdi di barche, cavane se non ricomprese nei punti consentiti al punto 06.03, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi;

- divieto di coltivare orti nelle zone B del presente regolamento e di utilizzo diserbanti e sostanze di sintesi, ad eccezione di quelle esplicitamente autorizzate in agricoltura biologica.

07.09 - Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, sono vietati tutti i tipi di lavori edili e/o comunque rumorosi nel periodo compreso dal 1 marzo, al 31 luglio salvo eventuali diverse prescrizioni date dall'ente competente.

- all'art. 8 definisce i modi di attuazione, individuando nello strumento dei Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata lo strumento che consente approfondimenti per le zone e per gli interventi più significativi.

(...)

Tali PdR dovranno perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità con esclusione di quanto eventualmente stabilito e/o già previsto dalle Ara approvate là dove in compresenza ai PdR.

Tali Piani vanno redatti in conformità alle norme del presente Regolamento, alle norme dei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e a quella sovraordinata.

6.2 NORMATIVE DI SETTORE

Oltre ai Piani di Stazione si è tenuto conto delle e normative nazionali e regionali pertinenti il Regolamento, individuate in:

- Quadro normativo in materia di caccia;
- Quadro normativo in materia e di pesca;
- "Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO" (Delibera Parco del Delta del Po n. 2/414 del 10/02/1999);

Fermo restando che il Regolamento Capanni non interviene sulle modalità di esercizio di caccia e pesca che devono comunque rispettare le norme specifiche, ma ha lo scopo di disciplinare le modalità di realizzazione del capanno e delle cavane, si precisa che per quanto attiene al numero di postazioni ammesse il Regolamento ha applicato quanto stabilito in materia di pesca dalla DGP.

337/35121 del 03/04/2001 che stabilisce il numero di postazioni in base allo sforzo di pesca ammissibile.

Per quanto concerne materiali e modalità esecutive sono stati recepiti gli indirizzi di cui alla Delibera di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po “Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO” (n. 2/414 del 10/02/1999) con particolare riferimento alle norme di carattere dimensionale e igienico sanitario.

Si segnalano in tal senso i seguenti articoli:

01.01 - Il presente regolamento disciplina, in attuazione del PSC (artt. 65-66) e del RUE (art. III.7 e III.8) vigenti e conformemente agli strumenti sovordinati, la nuova costruzione (NC) la manutenzione (MO, MS), la riqualificazione e l'adeguamento al presente regolamento, di strutture e capanni a servizio della pesca ricreativa, nei termini prescritti dalla L.R. 11 del 07/11/2012 e s.m.i., e di capanni da caccia, regolarmente esistenti come definiti al sottoriportato punto 01.02 o aventi le condizioni legittimanti di cui al punto 01.03.

01.02 - Ai fini del presente Regolamento si intendono regolarmente esistenti i capanni da caccia e da pesca realizzati nelle postazioni possibili assentite ed individuate con specifica simbologia nella cartografia allegata ed in possesso di regolare titolo legittimante l'esistenza: titolo edilizio e/o di valido atto di concessione idraulica o d'uso dell'area rilasciato dagli Enti pubblici competenti sulle zone di pertinenza, alla data del 26/02/1991, purché all'atto dell'installazione del manufatto, qualora avvenuta dopo l'imposizione di vincoli paesaggistici (ai sensi del vigente D.Lgs. 42/2004) sia stata preventivamente acquisita la prescritta autorizzazione.

Tali strutture possono essere installate e/o mantenute all'interno delle zone di cui ai successivi punti 02.01 e 02.02.

01.03 – E' consentito il mantenimento di quei capanni per i quali la legislazione vigente all'epoca della loro costruzione non contemplava l'obbligo del preventivo rilascio della licenza edilizia, sempre che essi siano corredati dalle autorizzazioni, pareri, nulla-osta comunque denominati dei vari enti preposti alla cura degli altri vincoli preesistenti la loro costruzione ed essi risultino dotati dell'assenso del soggetto/ente proprietario del suolo ove sono stati edificati.

La scheda esemplificativa: colori/materiali aggiunta in fase di controdeduzione del Regolamento.

Inoltre all'art.4 :

04.01 - Chiunque intenda procedere alla nuova costruzione (NC) demolizione e ricostruzione (DR), manutenzione straordinaria (MS) dei capanni nei termini previsti dal presente regolamento deve essere in possesso di titolo abilitativo edilizio secondo la normativa edilizia vigente e del presente Regolamento. In aggiunta alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi previsti dalla normativa vigente), dovrà essere presentata specifica relazione in ordine agli impianti ed attrezzature da pesca che si intendono installare e/o alle modalità di caccia che si intendono praticare e ne dimostri la rispondenza alla normativa nazionale e regionale sulla pesca e sulla caccia. L'uso dei capanni ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n°29/1993. L'uso dei capanni ai fini della caccia è subordinato alle regolamentazioni previste e derivate dalla L.R. 8/1994 e s.m.i..

e art. 06.02 lettera c

c. *attrezzatura da pesca è costituita da:*

- ✚ una rete conforme alle norme sulla pesca e alle distanze (R.R. n. 29/1993 s.m.i. e D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i), sostenuta e governata da una struttura su pali . La rete non può in ogni caso occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua. I tiranti della rete non possono, in ogni caso, costituire pericolo per il transito dei natanti.*

¹ Data di approvazione del “Nuovo regolamento per la installazione di capanni da pesca e da caccia” che dava la corrispondente definizione di capanno esistente.

- ✚ una **cavana** intesa come: manufatto “in precario” per la protezione della barca, costituito da quattro/sei pali di sostegno in legno infissi al suolo, pareti di tamponamento con un lato libero per l’accesso della barca via acqua, copertura ad una o due falde, ancorata ad un piccolo pontile per l’accesso. La cavana deve essere realizzata in legno e/o canna palustre eventualmente impermeabilizzati.
- ✚ un eventuale **pontile** inteso come: manufatto “in precario” per l’ormeggio della barca, costruito su palafitta con pali di sostegno infissi al suolo o galleggiante opportunamente ormeggiato. Il pontile deve essere realizzato in legno ad esclusione degli eventuali elementi galleggianti.

E' stata inoltre valutata la normativa relativa al vincolo paesaggistico ed al vincolo idrogeologico. I vincoli presenti nell'area non costituiscono elementi preclusivi all'insediamento di capanni o all'uso del territorio, ma richiedono il rispetto di criteri e condizioni da verificarsi attraverso specifiche procedure.

Per quanto riguarda l'analisi del territorio e la relativa disciplina paesaggistica si richiama il RUE “Guida all’inserimento paesaggistico...” (POC7, POC9).

Ovviamente in fase di elaborazione del Regolamento si è tenuto conto specificamente di tali indirizzi e condizioni tant'è che uno degli obiettivi principali del Regolamento è proprio quello di riqualificare il paesaggio rimuovendo in tempi brevi le situazioni di degrado, ed a questo scopo è stato introdotto l'art. 9 “Riqualificazione dei capanni esistenti”

09.01 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, all'interno delle zone omogenee e nelle posizioni individuate nella cartografia allegata, salvo quelli ricadenti nelle zone soggette a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al presente regolamento relativamente, alle dimensioni e alle dotazioni igienico-sanitarie qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (MO) e salvo quanto previsto al punto 09.02 del presente regolamento fino alla scadenza dei tre anni previsti.

Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi Piani a definire possibilità, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata entro un anno dalla data di approvazione dello stesso, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- *le dimensioni legittimate del capanno esistente rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del capanno esistente superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.*
- *la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo.*

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

-nelle zone A sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.

-nelle zone B, in assenza dei previsti PdR pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (MS).

- nelle zone A e B è ammesso:

- intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di qualificazione nei termini definiti al presente punto;

- l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

09.03 - Per i capanni in possesso di titolo legittimante l'esistenza alla data di adozione del presente regolamento ricadenti in aree comprese tra quelle di cui al precedente punto 02.01, ma in postazioni che esulano le possibili, sono ammesse, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei materiali nocivi. Il trasferimento di tali strutture può avvenire, con le modalità previste dai PdR, soltanto all'interno degli ambiti del medesimo ente gestore o della medesima appartenenza demaniale, con titolo di precedenza su altre istanze, previa demolizione della struttura esistente.

09.04 - Per i capanni in possesso di titolo legittimante l'esistenza alla data di adozione del presente regolamento ricadenti in aree non comprese tra quelle di cui al precedente punto 02.01 ed in postazioni che esulano le possibili, sono ammesse, salvo quanto prescritto dal Piano dell'Arenile 2009, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei materiali nocivi.

Il regolamento prevede comunque che vengano preventivamente acquisiti tutti i nulla osta da parte degli Enti competenti.

Ai sensi della vigente normativa regionale e come riportato nelle specifiche norme di attuazione, l'Ente Parco deve esprimere il proprio parere di Conformità sui "Piani" e il Nulla Osta sui singoli interventi:

Dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani di Stazione:

Art. 9 Procedure autorizzative

2. Parere di Conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco previsti dalla normativa territoriale-urbanistica, nonché le loro varianti, ed i piani e regolamenti di settore (quali piani agricoli, faunistici, ecc. unitamente ai programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni.

Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di Gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al presente comma, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Il parere di conformità stabilisce gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma 2 del presente articolo e può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o programma. Trascorso il termine di cui sopra, il Parere si intende rilasciato positivamente. Per il rilascio del parere di conformità, l'Ente di Gestione può avvalersi, in tutti i casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico. Il termine del rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

3. Nulla Osta

L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 6/05, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua.

Nelle zone "B" e "C" di parco e nelle aree contigue, qualunque soggetto diverso dall'Ente di Gestione che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione.

Considerato che il Parco dovrà valutare ed esprimere il proprio parere di Conformità sul Regolamento Capanni nel suo complesso, considerata la modesta entità degli interventi previsti dall'art. 9 del regolamento Capanni ed il dettaglio con il quale gli stessi sono normati, si propone di valutare la possibilità che tali attività siano escluse dal Nulla Osta, ma siano valutate a livello di parere di Conformità.

Per quanto attiene il vincolo paesaggistico va acquisito a l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del DLgs 42/2004 e quello della CQAP del Comune di Ravenna.

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico esso riguarda solo alcuni capanni collocati lungo il canale Taglio, nella pineta San Vitale ed inclusi in Piano di Recupero. Per tali casi dovrà essere valutato anche questo aspetto, che è di competenza comunale.

6.3 PSC, POC, RUE

Gli obiettivi di tutela del territorio posti dagli strumenti urbanistici comprendono diversi aspetti:

- il superamento delle fragilità territoriali (subsidenza, esondazione, erosione, ingrassione marina) attraverso interventi strutturali e attraverso azioni preventive di verifica della localizzazione dei nuovi insediamenti atte a ridurre l'esposizione della popolazione a tali rischi;
- la tutela e la conservazione delle aree naturali e della biodiversità
- la tutela del paesaggio e degli elementi storico-architettonici che lo caratterizzano

Il PSC prima ed il POC poi hanno prestato grande attenzione alla tutela del territorio e del paesaggio sia attraverso la tutela vera e propria dei valori presenti (storici, architettonici e naturalistici) sia con l'introduzione di linee guida per l'analisi e l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi.

Si rimanda in proposito al Capo 7 del titolo I delle NTA del RUE ed ai documenti POC 7 "Schema di riferimento per gli interventi relativi al sistema paesaggistico-ambientale del litorale" e POC 9 "Misure per l'inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti per la definizione della pianificazione attuativa".

Nel POC sono state inserite le previsioni del PSC relative alle Aree di Valorizzazione Naturalistica (AVN) che contribuiranno ad aumentare l'estensione delle aree naturali, e le Aree di Riquilificazione Ambientale, tese a superare situazioni incongrue, che contribuiscono alla attuazione della rete ecologica.

Il PSC individua per lo Spazio naturalistico, entro il quale ricadono le postazioni per i capanni, obiettivi di conservazione e di tutela meglio definiti dal RUE, al titolo III, cui si rimanda, ma che in sostanza riprendono quanto individuato dai Piani territoriali del Parco del delta del Po.

Sempre il PSC delinea con il sistema paesaggistico-ambientale gli elementi di connessione dei valori naturalistici, rappresentati in primo luogo dalla “Rete ecologica” e dal “Paesaggio” e completati dalle ARA (aree di riqualificazione ambientale) e dalle AVN (aree di valorizzazione naturalistica), per le quali il POC definisce le linee di attuazione nelle schede specifiche.

Il rapporto ambientale della VALSAT del PSC individua oltre agli obiettivi propri della pianificazione del territorio, anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale, aggregati in quattro “settori sensibili”, rispetto ai quali valutare le scelte e le politiche territoriali, successivamente ripresi dalla VAS del POC:

CLIMA E ATMOSFERA

tiene conto dei problemi ambientali di carattere globale, come il cambiamento climatico e l'effetto “serra”, prodotto dall'uso di combustibili fossili, ma anche dell'apporto all'inquinamento atmosferico prodotto localmente e valuta il contributo che le scelte locali possono dare a queste grandi tematiche;

Gli obiettivi generali sono:

- Riduzione dei gas serra e dell'uso di fonti fossili, legate alle produzioni e consumi energetici
- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Tabella 1 - CLIMA E ATMOSFERA

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI/TARGET	INDICATORI	Dato 2003	trend
1. Riduzione dei gas serra e dell'uso di fonti fossili	Contenere i consumi energetici, aumentare il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili e assimilate	energia prodotta da fonti rinnovabili o assimilate e da rifiuti (biogas, caldaia a letto fluido, cogenerazione depuratore, turboespansore, tetti fotovoltaici)	9.218 Tep*	↑
		consumo di gas naturale (escluso quello per prod. energetica)	170.423 Tep	↑
		consumo gas naturale pro-capite		
		consumo di energia elettrica	1.18 Tep/anno	↑
		consumo di energia elettrica pro capite	200.418 Tep 1.39 Tep/anno	↑ ↑
	Riduzione delle emissioni climalteranti, associate al bilancio energetico locale	stima della emissione di CO ₂ equivalente in atmosfera	Vedi piano energetico comunale - in elaborazione	
	estensione Superfici boscate mq	37.135.098 mq	↑	
2. Riduzione emissioni inquinanti in atmosfera	Riduzione emissioni inquinanti - da traffico, da riscaldamento, - da processi industriali e rispetto dei limiti previsti, a regime, dalle direttive comunitarie	Numero di superamenti dei limiti previsti, a regime, delle direttive comunitarie per l'anno riportato	vedi all.1	
		emissioni autorizzate in area industriale	vedi all.1	

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

si riferisce agli aspetti peculiari del territorio ravennate, alle risorse naturali presenti ed agli aspetti di dissesto e di rischio cui il nostro territorio è sottoposto. Viene introdotto anche il paesaggio quale valore ambientale da tutelare.

Gli obiettivi generali sono

- Tutela delle aree di interesse naturalistico, conservazione della biodiversità, incremento del patrimonio naturalistico;
- Tutela del paesaggio e valorizzazione del paesaggio rurale
- Protezione da rischi idrogeologici e da rischio di incidente rilevante.

Tabella 2 - TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI/TARGET	INDICATORI	Dato 2003	trend
1. Tutela delle aree di interesse naturalistico, conservazione della biodiversità, incremento del patrimonio naturalistico	Conservazione e recupero degli ecosistemi, tutela della diversità biologica.	percentuale di estensione delle aree protette rispetto al territorio comunale superficie zone di trasformazione in aree di vincolo paesaggistico, idrogeologico, Parco, SIC-ZPS Sup. urbanizzata/sup Biologicamente Produttiva	29% 0,56	↔ 0.46
	Ridurre la frammentazione delle aree naturali	massima superficie naturale non frammentata	2.240 Ha	↔
	Ridurre la pressione antropica sui sistemi naturali	N° strutture produttive certificate EMAS, ISO 14000	In elaborazione	
	Proteggere i corpi idrici superficiali e sotterranei anche in funzione degli usi	indice SECA	mediocre	↔
2. Tutela del paesaggio e valorizzazione del paesaggio rurale	tutelare elementi del paesaggio rurale	N° interventi di attuazione di A.R.A. (aree di riqualificazione ambientale ecologica e paesaggistica) e A.V.N. (ambiti di valorizzazione naturalistica) n° attività legate al turismo rurale e ambientale	monitoraggio 19	
	conservare il patrimonio storico e culturale	N° case coloniche di valore tipologico documentario rilevate n° interventi di adeguamento delle case coloniche alle indicazioni delle schede	1.350 monitoraggio	
3. Protezione del territorio da rischi idrogeologici, erosione delle coste Ridurre o eliminare l'esposizione al rischio	Limitare il rischio da esondazione, ingressione marina, subsidenza, rischio industriale	Superficie zone di trasformazione in aree di rischio	vedi overlay: subsidenza ingressione marina	
		N° impianti di sollevamento	121	↑
		N° idrovore	10	↑

Conservare e migliorare l'ambiente della fascia costiera secondo le linee guida del GIZC	Limitare il rischio da incidente rilevante	Superficie zone di trasformazione in aree di rischio N° aziende a rischio di incidente rilevante	vedi overlay rischio incidente rilevante 20	↔
		% costa in erosione	33.51%	↔
		% costa naturale	30,13 %	↔
		% costa opere di prot. fissa	46,6 %	↔
		n° stabilimenti balneari	199	↔
	n° stabilimenti balneari ecosostenibili	0		

QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

l'ambiente urbano è tradizionalmente l'oggetto della pianificazione urbanistica, dunque elemento rilevante per il PSC, ma costituisce anche un sistema, spesso definito anche come ecosistema urbano, che presenta caratteristiche e problemi propri, legati alla struttura ed alle funzioni dell'area urbana e comuni peraltro a molte città, ma soprattutto l'ambiente urbano è il luogo di residenza e di lavoro della maggior parte delle persone, dunque importante nel determinare la qualità della vita.

Gli obiettivi generali per la Qualità dell'ambiente urbano vengono individuati in:

- Riequilibrio territoriale e urbanistico
- Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano

Tabella 3 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI/TARGET	INDICATORI	Dato 2003	Trend
1. Riequilibrio territoriale e urbanistico	Favorire il riequilibrio delle funzioni territoriali (atto a ridurre la mobilità)	% popolazione con disponibilità di servizi (scuole, servizi socio-sanitari, servizi pubblici, ecc.) entro un raggio prestabilito (ECI 4)	da definire nel piano dei servizi	
	Favorire la compattezza dei centri urbani	indice di compattezza dei centri urbani	390	916 (al 2024)
	migliorare l'accessibilità e la disponibilità di aree verdi	% popolazione con disponibilità di verde a meno di 300 mt – (ECI 4) verde urbano per abitante verde di filtro	95,7% 28,5 mq/ab 508.829 mq	↑ ↑ ↑
2. Migliore qualità dell'ambiente urbano	ridurre l'esposizione della popolazione ad inquinamento atmosferico	giorni di buona qualità dell'aria – (ECI 5)	vedi all.1	
	riduzione della % della popolazione esposta ad inquinamento acustico	superficie di trasformaione ricadente in zone di	Vedi overlay Indicazioni per la Classificazione	

		inquinamento acustico. (% di popolazione esposta ECI 8)	Acustica	
	riduzione della % della popolazione esposta ad inquinamento elettromagnetico	superficie di trasformaione ricadente in zone di inquinamento elettromagnetico	Vedi overlay fasce di rispetto elettrodotti	
	miglioramento della mobilità locale	uso del trasporto pubblico (passeggeri trasportati/anno)	5.126.459	↔
		n° parcheggi scambiatori	n° 5	↑
		n° posti parcheggi scambiatori	posti n° 3.346	↑
		estensione rete stradale	Km 971.17	↑
		indice di motorizzazione	65,17 %	↑

PRELIEVO E TUTELA DELLE RISORSE E PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il tema dell'uso di risorse non rinnovabili riguarda l'aspetto più propriamente legato alla sostenibilità, all'impatto che le attività dell'uomo producono in termini di sfruttamento di risorse finite e immissione nell'ambiente di sostanze di scarto che si accumulano in tempi molto più rapidi di quanto l'ecosistema naturale possa rimuoverle e "chiudere il cerchio". L'uso di risorse non rinnovabili ha un impatto che va oltre il territorio comunale e si ripercuote anche sulle generazioni future. Si rimanda a questo proposito alle considerazioni espresse nella Relazione sulla Sostenibilità Generale sopracitato.

Gli obiettivi generali per il settore sensibile "Prelievo e tutela delle risorse e produzione dei rifiuti", sono i seguenti:

- Riduzione dell'uso di risorse non rinnovabili
- Conservazione e miglioramento della risorsa idrica
- Tutela del suolo
- Gestione sostenibile della produzione e smaltimento rifiuti

Tabella 4 - PRELIEVO E TUTELA DELLE RISORSE E PRODUZIONE DEI RIFIUTI

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI/TARGET	INDICATORI	DATO 2003	Trend
1. riduzione dell'uso di risorse non rinnovabili	privilegiare la manutenzione ed il riuso del patrimonio edilizio del territorio	abitazioni ricavate da ristrutturazione/nuove abitazioni in fase di definizione	in fase di definizione	
2. conservazione e miglioramento della risorsa idrica	ridurre e migliorare l'uso della risorsa idrica Ridurre il carico inquinante recapitato ai corpi idrici e al mare	consumo totale	16.000.168 m3 / anno	↑
		efficienza impianti di depurazione – abbattimento COD	91.68%	↔
		abitanti serviti da rete fognaria	83%	↑
		abitanti serviti da impianto	104.971 ab	↑

		di depurazione		
3. Tutela del suolo	Ridurre il consumo di suolo	Sup. urbanizzata/sup. totale	0,075	0,094 (dato 2024).
		Superficie edificata	12.565.673 mq	
	Ridurre le attività estrattive	superficie complessiva destinata ad attività estrattiva	2.340.653 mq	
		Recuperare e bonificare i siti inquinati	superficie totale bonificata	148.000 mq
4. gestione sostenibile della produzione e smaltimento rifiuti	riduzione produzione di rifiuti urbani e speciali destinati allo smaltimento.	produzione totale	105.573 ton/anno	↑
		produzione pro-capite RSU	694 Kg/ab/anno	↑
		raccolta differenziata totale	29.53 %	↑
		produzione energia elettrica da rifiuti	36.000.000 kWh	↑

Rispetto a questi obiettivi di carattere generale la revisione del Regolamento Capanni ha una incidenza modesta, scarsamente rilevabile dagli indicatori scelti all'epoca per il PSC, tuttavia è importante che le azioni e le norme del regolamento portino comunque nella direzione scelta.

In tal senso si segnala:

CLIMA E ATMOSFERA

- la rimozione dei generatori porta ad una riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore,
- il ricorso a fonti rinnovabili, ove possibile, riduce l'uso di combustibili fossili;

TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO

- la rimozione di materiali incongrui qualifica il paesaggio,
- la rimozione di aggetti, recinzioni, ecc, e il divieto di allevare animali da cortile riduce la pressione antropica sul sito, favorendo gli habitat e le specie selvatiche;
- la realizzazione di strutture di ancoraggio conformi alle prescrizioni dell'autorità competente alla gestione dei corpi idrici riduce il rischio di incidenti e/o esondazioni;
- il mantenimento dei capanni nel rispetto del regolamento contribuisce a conservare elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale locale;

PRELIEVO E TUTELA DELLE RISORSE E PRODUZIONE RIFIUTI

- l'utilizzo di wc chimici o di vasche a tenuta riduce gli apporti inquinanti nei corpi idrici;
- i capanni sono esistenti per cui non c'è ulteriore consumo di suolo ed il ridimensionamento delle strutture lo riduce ulteriormente;
- i materiali indicati sono materiali "rinnovabili", quali ad esempio il legno o la canna.
- il ridimensionamento delle strutture comporta aumento delle superfici permeabili.

7. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE E MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE

La valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla applicazione del regolamento va rapportata allo stato di fatto per cui va preso atto che la quasi totalità delle postazioni ammesse è già occupata da capanni esistenti e che il Regolamento interviene per migliorare la situazione, per esempio nel proporre il ridimensionamento dei capanni stessi o la rimozione di materiali nocivi quali il cemento-amianto, quindi con impatti ambientali complessivamente positivi.

Resteranno da valutare in fase di attuazione dei singoli interventi, a seconda del tipo di intervento e della sua localizzazione, le cautele da adottare in fase di cantiere per ridurre al minimo possibile il disturbo agli habitat a flora e fauna.

7.1 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA

Come già detto i capanni sono esistenti e sono collocati negli alvei fluviali, nelle due pialasse o sulle difese foranee.

I capanni collocati sulle difese foranee sono in numero modesto (2 sui moli del canale dx Reno, 1 sul molo di foce Lamone, 7 sulle dighe foranee del porto); le difese foranee del Dx Reno e del Porto sono al di fuori dei perimetri di Parco e delle aree SIC ZPS, ma soprattutto i capanni sono collocati a ridosso di strutture artificiali che non sono interessate da habitat o specie floristiche particolari. Un solo capanno, esistente, sul molo di foce Lamone, è compreso nel sito IT 4070005 "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini", ma si colloca in mare, dove non è rilevata la presenza di habitat o specie floristiche tutelate.

I capanni collocati negli alvei fluviali, peraltro oggetto delle periodiche operazioni di manutenzioni e tagli della vegetazione a fini della sicurezza idraulica, sono esistenti e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria non comporta danneggiamenti o riduzioni agli habitat, flora o fauna.

Per quanto riguarda i capanni nelle pialasse, va rilevato prima di tutto che essi si collocano prevalentemente ai margini delle zone umide, dove ovviamente è più agevole l'accesso e dove habitat e presenze floristiche sono di minore pregio, solo alcuni capanni si trovano all'interno della laguna, caratterizzata invece dalla presenza di habitat e specie di maggiore rilievo. Ricordato che si tratta anche in questo caso di strutture esistenti, si evidenzia come il Regolamento subordini l'intervento a Piani di Recupero di iniziativa Pubblica, i quali non prevederanno postazioni aggiuntive come peraltro prescritto dalle normative sovraordinate, ma dovranno valutare la situazione complessiva ed approfondire anche le esigenze di tutela degli habitat.

In tutti i casi elencati il Regolamento consente nel breve termine i soli interventi di riqualificazione estetica e di tipo igienico-sanitario, che non solo vanno consentiti ma sono auspicabili, per gli evidenti miglioramenti che apportano. I singoli interventi dovranno valutare la fase di cantiere per la quale, come sopra detto, dovranno essere valutati caso per caso eventuali impatti transitori e cautele da assumere.

Per le cavane e pontili il regolamento individua due aree in cui possono essere collocati. Si tratta di due aree sui margini nord e est della pialassa Baiona.

Il margine est era occupato da una fitta serie di manufatti vari e ricoveri per barche in evidenti condizioni di degrado, per i quali è stato effettuato un intervento di rimozione. Le nuove cavane potranno essere realizzate in acqua, raggiungibili da terra da un pontile. Esse si collocano in una zona ad oggi fortemente compromessa dalla presenza delle strutture citate, inoltre le dimensioni e le modalità costruttive sono tali da non precludere in futuro lo sviluppo sia a terra sia nel canale della vegetazione e degli habitat.

Il margine nord, anche se meno compromesso del margine est, è comunque sede di numerosi capanni e installazioni di ricovero barche ed anche in questo caso le dimensioni e le modalità costruttive sono tali da non precludere lo sviluppo sia a terra sia nel canale della vegetazione e degli habitat.

Maggiori dettagli sugli impatti su biodiversità, flora e fauna possono essere desunti dalla allegata Valutazione di incidenza.

Per quanto riguarda la fauna non vanno considerati gli impatti derivanti dall'esercizio delle attività di caccia e pesca in quanto oggetto di specifica normativa e regolamentazione, che ha già valutato le pressioni ammissibili.

Per quanto riguarda invece altri impatti legati alla presenza dei fruitori in questi siti (modalità di accesso, periodi di accesso e svolgimento di attività del tempo libero, visita turistica o didattica) si rimanda a specifiche norme regolamentari di fruizione, parzialmente anticipate dai Piani di stazione, dal Regolamento Comunale per le Pinete e da Ordinanze del Comune di Ravenna. Tale insieme di norme dovrà essere incluso e rivisto nell'ambito dei Regolamenti del Parco, così come definiti dalla L.R. 6/5005 art.32.

7.2 LA POPOLAZIONE, LA SALUTE UMANA,

Il regolamento non prevede azioni dannose per la popolazione o per la salute, ma al contrario intende facilitare la rimozione di materiali pericolosi, quali il cemento amianto.

7.3 SUOLO, ACQUA, ARIA,

Gli impatti su suolo, aria e acqua prodotti dai capanni sono molto modesti ma vanno contenuti in considerazione degli obiettivi di tutela dei siti e di ragioni di tipo igienico-sanitario. Il Regolamento introduce pertanto normative atte a ridurli.

scarichi idrici

Gli scarichi idrici sono vietati a tutela della qualità delle acque ed in considerazione che è consentita la raccolta dei molluschi. Il Regolamento prevede infatti che:

07.05 - Ciascun capanno deve essere dotato di servizio igienico attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta stagna da svuotare periodicamente. Nel caso in cui sia dotato di lavelli, le acque reflue dovranno essere raccolte e smaltite a norma di legge. Gli eventuali impianti a vista dovranno trovare soluzioni rispettose della qualità del sito. E' esclusa qualsiasi forma di scarico di acque reflue e abbandono di rifiuti solidi o liquidi all'esterno del capanno. A tal fine i progetti dovranno essere corredati di una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei liquami reflui prodotti all'interno del capanno.

produzione di rifiuti

Il Regolamento vieta lo scarico o il deposito di rifiuti:

07.04 - E' vietato scaricare/abbandonare e/o accumulare nelle zone di cui al punto 02.01 precedente, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso nel rispetto della normativa vigente sul conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi.

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi va effettuato e documentato nel rispetto della normativa vigente.

emissioni in atmosfera e rumori

Le emissioni in atmosfera e i rumori derivano oltre che dall'uso di automezzi o imbarcazioni per raggiungere i siti, dall'uso di generatori.

Per quanto riguarda le modalità di accesso si rimanda ai regolamenti specifici e ordinanze comunali che li disciplinano, in ogni caso il regolamento vieta di realizzare nuove strade o parcheggi.

Per quanto riguarda l'energia elettrica viene consentito l'allaccio alla rete ove possibile e solo in cavo interrato per ridurre l'impatto sul paesaggio, così da limitare l'uso di generatori. Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, quali il fotovoltaico, andrà valutato per ogni singolo capanno in considerazione dell'impatto paesaggistico che lo stesso può presentare.

07.02 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalle Autorità competenti in sede di apposito PdR come indicato al punto 08.00 e seguenti; è altresì vietato realizzare o il permanere di qualsiasi tipo di recinzione.

Linee elettriche e tecnologiche di servizio possono essere eventualmente realizzate sulla base di progetti unitari (PU ai sensi dell'art. 1.9 di RUE) che accorpino più capanni, da approvarsi dagli Enti

competenti alla gestione delle zone interessate e delle reti proposte, restando comunque esclusa la possibilità di realizzare linee aeree. Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi a definire l'eventuale dotazione di reti e le relative tipologie qualora conformi alle normative sovordinate. In assenza dei PdR medesimi sono consentiti esclusivamente: interramenti di linee aeree esistenti; nuove linee elettriche, limitatamente alle situazioni lungo i seguenti lati perimetrali:

- Pialassa della Baiona: lato via delle Valli; lato Marina Romea; lato via Baiona.
- Pialassa dei Piomboni: lato via Trieste.

sicurezza idraulica

I capanni potrebbero interferire con le esigenze di sicurezza idraulica, soprattutto se collocati in alveo fluviale. Per questo il regolamento prevede che capanni o palificazioni di ancoraggio non debbano ostacolare il deflusso delle acque né che altri interventi indeboliscano le strutture arginali. I capanni devono pertanto ottemperare le richieste avanzate dagli Enti competenti:

07.03 – Salvo quanto eventualmente richiesto dagli Enti competenti alla gestione delle singole zone, gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica (corsi d'acqua, scoli consorziali, valli, ecc.) non possono essere in alcun modo intaccati; anche gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza e il profilo.

07.06 - Le palificazioni di ancoraggio della piattaforma e/o gli elementi di ancoraggio delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei fiumi e dei canali od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.

Inoltre nel momento in cui vengono proposti interventi manutentivi occorre tenere conto della vigente normativa antisismica, per cui il Regolamento introduce alcune misure:

06.01 - La struttura e i tamponamenti dei nuovi capanni, ricadenti in zone A e B, di cui al presente Regolamento, dovranno essere realizzati in legno e/o legno riciclato/ricomposto non esotico e/o certificato FSC², ad esclusione: degli elementi galleggianti; delle opere di fondazione e degli ancoraggi al terreno che dovranno essere realizzati con pali battuti in legno o secondo tecniche di ingegneria naturalistica, ferme restando il rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti, nonché le vigenti norme tecniche di costruzione, di sicurezza idraulica, e della normativa sismica ove quest'ultima trovi applicazione³.

(...)

a - **piattaforma di sostegno:** costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superficie di 35 mq. Può essere ancorata al terreno secondo le indicazioni del punto 06.01. Quelli ricadenti nelle zone A devono essere installati a quota d'imposta non inferiore alla sommità arginale o, in alternativa, non inferiore alla massima piena di riferimento calcolata con i criteri stabiliti dalla pianificazione di bacino vigente sul corso d'acqua. La struttura nelle zone B potrà essere, in alternativa a quella già prevista per le zone A, ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto.

Eventuali scale/passarelle sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore/uguale a 1,20 m e fino a 1,50 m per il solo tratto che conduce dal capanno alla rete.

Eventuali percorsi di sicurezza e/o vie di fuga se e dove prescritte dalle normative in vigore, non vengono conteggiate come superfici purché rispettose delle dimensioni previste dalla relativa normativa e realizzati su un solo lato.

7.4 BENI MATERIALI, PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, PAESAGGIO

² Forest Stewardship Council o Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile

³ I capanni corrispondenti a quanto stabilito dalla DGR 687/2011 ALLEGATO A "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" punto 1.3 della premessa e punto A.3.1 lettere a)-b), sono soggetti al solo rispetto delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione

Come già riportato inizialmente, le zone interessate dal Regolamento sono inserite in un contesto fortemente antropizzato, dove il paesaggio è caratterizzato da una elevata presenza di insediamenti abitativi, infrastrutture, e con il profilo degli insediamenti industriali del porto che appare visibile da molti dei punti di osservazione all'interno delle aree naturali. I capanni, se correttamente costruiti, non costituiscono un aggravio del paesaggio ma al contrario possono essere letti come la testimonianza di un antico legame con questi luoghi. Purtroppo però va rilevato che in molti casi le strutture presenti sono state realizzate con scarsa attenzione all'inserimento nel contesto paesaggistico e con utilizzo di materiali e tipologie costruttive esteticamente incongrue.

Il Regolamento prevede interventi migliorativi e di ridimensionamento delle strutture esistenti per cui si può affermare che l'impatto su paesaggio sia positivo.

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità di realizzare in due zone ai bordi della pialassa Baiona, cavane e pontili per l'ormeggio delle imbarcazioni, secondo precise prescrizioni dimensionali e nell'uso dei materiali. Anche tale soluzione appare migliorativa in quanto comporta la contestuale rimozione di tutte quelle strutture realizzate in modo spontaneo e con materiali incongrui.

Non sono interessate aree con vincoli o potenziali presenze di interesse archeologico.

8. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE

Trattandosi di una revisione regolamentare la cui stesura deriva da un lungo confronto con Enti istituzionalmente competenti e soggetti a vario titolo interessati, si può ritenere che l'analisi delle alternative sia stata condotta lungo questo percorso.

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Monitoraggio del Regolamento avrà principalmente 2 obiettivi:

- a. Valutare lo stato di attuazione
- b. Valutare gli effetti dell'attuazione delle scelte di piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e agli impatti ambientali

La "valutazione dello stato di attuazione" si prefigge di stimare complessivamente l'andamento nel tempo delle previsioni, in particolare relativamente alla riqualificazione delle strutture, capanni e cavane. Per quanto riguarda la "valutazione degli effetti" dell'applicazione del Regolamento rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e agli impatti ambientali " verranno utilizzati gli indicatori riportati di seguito. La misurazione e l'acquisizione dei dati che costituiscono gli indicatori del Regolamento, potrà avere una cadenza annuale, desumibile dai documenti che saranno presentati al comune per l'ottenimento del titolo edilizio.

INDICATORI DELLO STATO DI ATTUAZIONE	
n° interventi di riqualificazione	
n° di Piani di Recupero di iniziativa privata	
INDICATORI DEGLI EFFETTI	
n° generatori rimossi	
n° allacci linee elettriche	
% energia da fonti rinnovabili	
n° WC chimici installati	
n° fosse a tenuta	
eternit rimossa / eternit stimata	